



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

14 OTT. 2008

Nell'anno **duemilaotto**, addì **14 ottobre** alle ore **15.45** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti: il **prorettore**, prof. Luigi Frati che assume le funzioni di presidente; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.15), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.50), prof. Raffaele Gentile (entra alle ore 16.05), prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dott. Christian Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dott. Martino Trapani, dott. Gianluca Viscido; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificato: il rettore, prof. Renato Guarini.

Assistono per il collegio sindacale: dott. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta e dott. Domenico Mastroianni

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....

D.163/08
Ripolamento 6/1

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

14 OTT. 2008

Modifiche al Regolamento per l'attività di collaborazione studenti

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione. Il Presidente ricorda che l'articolo 13 della legge 390/91 prevede che le Università possano disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti, ponendo alcuni limiti che sono indicati nell'articolo stesso, che si allega per memoria alla presente relazione.

L'Università ha dato attuazione a quanto enunciato prevedendo, nell'articolo 21 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e negli articoli 16 e seguenti del Manuale del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 30/07/1992, la disciplina delle borse di collaborazione.

Nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002 è stato previsto che tale regolamentazione rientrasse tra quelle di secondo livello e precisamente l'articolo 64 comma 3 prevede che il Regolamento sia approvato dal Consiglio di Amministrazione. In aderenza a tale previsione in data 07/10/2004 ed in data 14/10/2004, rispettivamente il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l'ultima versione, emendata a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 509/99, riforma dei corsi di studio del Regolamento.

Successivamente i D.D. R.R. 543 e 545 del 21/11/2006, hanno attribuito le competenze riguardanti l'assegnazione delle borse di collaborazione agli Atenei Federati.

L'attuale coesistenza di corsi di laurea ex. D. M. 509/99 e l'entrata in vigore dei corsi di laurea ex. D.M. 270/04 e la devoluzione, agli Atenei Federati, delle competenze riguardanti le borse di collaborazione, pone, pertanto, la necessità di rivedere tale Regolamento. Si è, quindi, provveduto ad apportare le modifiche del caso.

Il nuovo Regolamento tiene, quindi, conto della definizione delle nuove regole per l'accesso ai concorsi per gli iscritti ai diversi corsi di laurea, compresi gli immatricolati alla laurea magistrale (ex. D.M. 270/04), garantisce l'accesso di entrambe le categorie alle collaborazioni e definisce la modalità di richiesta delle borse da parte dei Centri di spesa agli Atenei Federati e degli Atenei Federati all'Università.

Per facilitare la valutazione del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento viene allegato sia con la versione che mette a confronto i testi, il vigente ed il modificato, che la versione modificata (allegato 2).

Si sottopone, pertanto, all'approvazione di questo Consesso il presente Regolamento (allegato 2). Il Presidente invia il Consiglio a deliberare.

Allegati quali parte integrante:

- Regolamento per l'attività di collaborazione studenti vigente e modificato - testi a confronto (allegato 1)
- Regolamento per l'attività di collaborazione studenti modificato (allegato 2)
- Articolo 13 della legge 390/91 (allegato 3)

REPARTIZIONE IV
IL CAPO DEL SETTORE I
Drs.ssa Raffaella Iovane

Regolam.
611

PERVENUTO IL

19 OTT. 2008

RP. V - SETT. III



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 163/08

Seduta del

IL CONSIGLIO

14 OTT. 2008

- Visto l'articolo 13 della legge 390/91;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Visti i D.D. R.R. 543 e 545 del 21/11/2006;
- Visto il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti modificato;
- Considerata la necessità di adeguare il suddetto Regolamento agli ordinamenti didattici vigenti;
- Presenti e votanti n. 15, maggioranza n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Senatore, Trapani e Viscido

DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Art. 1- Finalità e natura della collaborazione

La collaborazione di studenti, di cui all'art. 13 della legge 390 del 2.12.91, può essere attivata per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- funzionamento di biblioteche aperte agli studenti;
- funzionamento di laboratori didattici
- funzionamento di strutture didattiche integrate (p.e. aule multimediali, sale di lettura, etc.);
- funzionamento di centri di accoglienza, di centri di informazione e gestione di servizi destinati agli studenti, anche in riferimento alle esigenze degli studenti diversamente abili (servizio C.I.A.O., sportelli SORT, Sportello per i diritti delle persone diversamente abili);
- attività connesse alla promozione di stages da parte delle Facoltà e degli Atenei Federati.

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni che andranno ripartiti dagli Organi Collegiali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in ottemperanza a quanto disposto dai DD. RR. 543 e 545 del 21 novembre 2006, tra gli Atenei Federati.

Per l'attribuzione delle collaborazioni verranno emanati appositi bandi dalle strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91.

TITOLO I

Art. 2 – Modalità di presentazione delle richieste da parte delle strutture universitarie

Gli Atenei Federati, nell'ambito della Conferenza di programmazione finanziaria di bilancio segnalano, entro il 30 luglio di ogni anno, con apposita comunicazione all'Università, il fabbisogno, in numero di borse, per l'anno successivo nonché la ripartizione di esso per singola tipologia di attività (biblioteche, laboratori didattici, centri di accoglienza, ecc.). Il numero complessivo delle borse richieste dagli Atenei Federati andrà successivamente approvato nel bilancio di previsione dell'Università.

I Centri di spesa che intendano assicurare, con l'apporto di studenti, i servizi di cui al precedente art. 1, presentano entro il 30 aprile di ogni anno, apposita richiesta al Presidente dell'Ateneo Federato, competente ai fini dell'attribuzione dei borsisti.

Nella richiesta, formulata seguendo una procedura informatizzata che prevede la compilazione di un format disponibile nel sito web dell'Ateneo Federato, dovranno essere necessariamente indicati:

- a) l'Ateneo Federato scelto ai fini dell'attribuzione dei borsisti;
- b) la struttura richiedente, il relativo indirizzo e-mail ed i recapiti telefonici;
- c) le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione;
- d) l'orario di apertura al pubblico o di funzionamento ordinariamente osservato per le singole attività ed il personale dell'Università disponibile per le singole attività;
- e) descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento dell'orario di funzionamento delle strutture;
- f) il numero di studenti che, presumibilmente, utilizzano i servizi;

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

- g) la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura;
 - h) le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti (che non può essere motivata da carenza di personale universitario e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa – vedi art. 13 comma 1 della L. 390/91);
 - i) il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere uguale o un multiplo di 150);
 - j) le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione (tali particolari capacità dovranno essere individuate con l'indicazione di una disciplina, nell'ambito di un elenco di almeno 3 discipline del curriculum degli studi, per la quale sia richiesto il superamento dell'esame come condizione per l'affidamento delle collaborazioni);
 - k) la relazione, riferita all'anno accademico precedente, di cui al successivo articolo 3.
- I Centri di Spesa, che non afferiscono ad alcun Ateneo Federato, presentano entro il 30 aprile, apposita richiesta al Rettore da inoltrare al Settore I AA. GG. Borse di studio e Progetti della IV Ripartizione Studenti.

Nella richiesta, formulata seguendo una procedura informatizzata che prevede la compilazione di un format disponibile nel sito web dell'Università, dovranno essere necessariamente indicati:

- a) la struttura richiedente, il relativo indirizzo e-mail ed i recapiti telefonici;
- b) le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione;
- c) l'orario di apertura al pubblico o di funzionamento ordinariamente osservato per le singole attività ed il personale dell'Università disponibile per le singole attività;
- d) descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento dell'orario di funzionamento delle strutture;
- e) il numero di studenti che, presumibilmente, utilizzano i servizi;
- f) la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura;
- g) le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti (che non può essere motivata da carenza di personale universitario e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa – vedi art. 13 comma 1 della L. 390/91);
- h) il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere uguale o multiplo di 150);
- i) le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione (tali particolari capacità dovranno essere individuate con l'indicazione di una disciplina, nell'ambito di un elenco di almeno 3 discipline del curriculum degli studi, per la quale sia richiesto il superamento dell'esame come condizione per l'affidamento delle collaborazioni);
- j) la relazione, riferita all'anno accademico precedente, di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

La collaborazione dovrà svolgersi sotto la diretta responsabilità dei Direttori delle strutture di assegnazione, cui spetta la valutazione sull'attività effettuata da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati, da inserire in un'apposita relazione da inoltrare al Presidente dell'Ateneo Federato (al Rettore per i Centri di Spesa che non afferiscono agli Atenei Federati) unitamente alla richiesta per l'attribuzione dei collaboratori per l'anno successivo.

Art. 4 – Procedure

La stipula dei contratti con gli studenti è subordinata all'adozione delle procedure seguenti:

- a) i responsabili dei Centri di spesa provvedono ad emanare ed a rendere pubblico, attraverso l'affissione all'albo del Centro stesso ed alla pubblicazione nel sito web dell'Ateneo Federato ed in quello dell'Amministrazione Centrale, per almeno 30 giorni, il bando per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studenti con la precisazione delle

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

- modalità di presentazione delle domande e di formulazione della graduatoria di cui all'art. 8, le modalità di presentazione possono essere in forma esclusiva: manuale o per via telematica;
- b) nel bando (allegato A), da emanare dal 01 al 30 settembre di ogni anno, dovranno essere specificati:
 - c) gli elementi di cui alle lettere a), b), d), h), i) dell'art. 2 del presente "Regolamento";
 - d) il numero di collaborazioni previste ciascuna per 150 ore;
 - e) le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6;
 - f) in caso di procedura telematica, gli studenti devono sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la stampa della domanda (allegato A1), compilata automaticamente sulla base dei dati introdotti dagli stessi studenti. Nel caso di procedura manuale, al bando deve essere obbligatoriamente allegato il fac-simile della stessa domanda alla quale gli studenti devono necessariamente attenersi (allegato A1) e sottoscrivere ai sensi del già citato D.P.R. 445 del 28.12.2000.
 - g) saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione firmata della domanda di partecipazione alla collaborazione.
 - h) per le collaborazioni a destinazione Erasmus, C.I.A.O., SOrT e Sportello per i diritti delle persone diversamente abili, può essere elemento preferenziale essere già stato collaboratore in uno dei citati servizi;
 - i) la nomina della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7;
 - j) la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 8.

TITOLO II

Art. 5 - Requisiti di ammissione

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Art. 6 – Incompatibilità

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

Art. 7 - Commissioni Giudicatrici

La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione composta da cinque membri, nominata dagli organi collegiali dei Centri di spesa competenti (si dovrà provvedere anche alla nomina di membri supplenti).

Della commissione dovranno far parte due studenti nominati dai rappresentanti degli stessi nel Consiglio Accademico dell'Ateneo Federato o nel/i Consiglio/i di Corso di Studio o di Facoltà verso il/i quale/i si indirizzano i servizi da assolvere con la collaborazione da parte di studenti.

La funzione di segretario della Commissione deve essere affidata a personale di ruolo dell'Università che provvederà alla redazione del verbale secondo l'allegato B. Qualora un



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

qualsiasi membro della Commissione, regolarmente convocato risultasse assente per più di due volte, potrà essere sostituito da uno qualsiasi dei membri supplenti.

Art. 8 – Formulazione delle graduatorie

Le commissioni di cui all'art. 7 del presente "Regolamento" formulano le graduatorie provvisorie entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto improrogabilmente entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione, mediante affissione all'albo dei Centri di spesa, delle graduatorie stesse.

I ricorsi devono essere presentati mediante consegna a mano al responsabile della struttura che ha emanato il bando.

Sono nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.

Le graduatorie degli studenti cui affidare le collaborazioni, saranno formulate:

- prendendo in esame solo le domande degli studenti che documentino le capacità di cui alla lettera j) del precedente art. 2 del presente "Regolamento";
 - prendendo, quindi, in considerazione le domande degli studenti che abbiano ottenuto almeno i 2/5 del numero, dei crediti riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente nel caso degli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, si prende in considerazione il numero dei crediti complessivo del curriculum;
 - prendendo in esame il merito, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente;
 - Il merito è calcolato sommando:
 - la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.
- La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), fatti salvi i punti a), c), e), f), g) del presente articolo, per il merito verrà presa in considerazione la media



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. A parità di merito sarà valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello / laurea (ex. D.M. 270/2004) rispetto alla durata legale del corso di studi, riducendo la media ponderata degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio);

- e) gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti;
- f) per le sole collaborazioni Erasmus, CIAO, SorT e Sportello per i diritti delle persone diversamente abili, sarà ritenuto titolo preferenziale aver già svolto la collaborazione presso uno di questi servizi;
- g) Le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Responsabile della struttura (allegato C).

Art. 9 – Affidamento della collaborazione

L'affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto a partire dall'undicesimo giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva mediante la stipula di un contratto (allegato D) nel quale siano specificati:

- a) generalità dello studente, residenza, codice fiscale e numero telefonico;
- b) oggetto della collaborazione;
- c) durata della collaborazione (in ore) limitata ad un esercizio finanziario;
- d) modalità di pagamento del corrispettivo economico alla collaborazione da effettuarsi in due rate posticipate, subordinatamente alla presentazione di una lettera (allegato E).

Art. 10 – Durata della collaborazione

La prestazione collaborativa concessa allo studente deve essere pari a n. 150 ore e di norma non deve superare le 3 ore giornaliere.

Art. 11 – Periodo di fruizione

Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze dell'Università o del Centro di spesa competente, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate dal Presidente dell'Ateneo Federato di afferenza, proroghe fino al 31 dicembre.

Art. 12 – Corrispettivo

La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari ad € 1.095,00 determinato dall'applicazione di un importo orario pari ad euro 7,30. Detto importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Tale corrispettivo verrà liquidato in due rate ciascuna al raggiungimento delle 75 ore. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 13 – Codice di comportamento

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento:

“Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima e nel fornire le

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

informazioni dovrà verificarle attenendosi alla regolamentazione esistente; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione.

Lo studente si impegna ad un comportamento decoroso ed all'adozione di un abbigliamento consono alla funzione svolta nonché al rispetto degli altri studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società.

Lo studente s'impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Università all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro".

Art. 14 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.

In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Titolo II del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 – Controlli

Gli Atenei Federati controllano la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.

Art. 16 – Sanzioni

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre ai sensi dell'art. 23 della L. 390/91 verrà disposta una sanzione amministrativa consistente nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base all'applicazione dell'ISEE, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 17 – Allegati

Sono allegati come parte integrante al presente regolamento:

allegato A - bando per le domande di collaborazione di studenti;

allegato A1 - domanda per collaborazione;

allegato B - verbale della commissione per l'esame delle domande di collaborazione di studenti;

allegato C - atto di approvazione della graduatoria;

allegato D - affidamento di incarico di collaborazione di studenti;

allegato E - autorizzazione al pagamento di collaborazione di studenti.

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Allegato A - BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

- VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Senato Accademico in data e dal Consiglio di Amministrazione in data
- VISTA la nota n. del..... del Presidente dell'Ateneo Federato;

DECRETA

ART. 1 - E' indetto per l'anno accademico un concorso per l'attribuzione di n.....collaborazioni di studenti destinate al funzionamento della struttura

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti:

.....
.....
.....
I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

ART. 3 - Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 - Sono requisiti di ammissione per gli studenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).

- regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno del seguente elenco di almeno tre discipline:

- settore scientifico-disciplinare
- settore scientifico-disciplinare
- settore scientifico-disciplinare

ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6 - La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore di redatta, obbligatoriamente, a mano o per via telematica. In caso di presentazione per via telematica lo studente dovrà seguire le modalità che saranno indicate nella relativa pagina web. In caso di presentazione a mano lo studente dovrà seguire il fac-simile allegato e la domanda dovrà essere consegnata entro il presso la struttura che bandisce le collaborazioni.

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato (allegato A1) deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n.445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale;
- i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e la relativa votazione riportata;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a. e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a.;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non avere presentato più di due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 7 - Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dall'organo collegiale del Centro di spesa

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.
- La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. A parità di merito sarà valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello / laurea (ex. D.M. 270/2004) rispetto alla durata legale del corso di studi, riducendo la media ponderata degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

Le graduatorie saranno rese pubbliche il mediante affissione all'albo del Centro di spesa

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 8 - Dal al verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

ART. 9 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

ART. 10 - La struttura dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla Presidenza dell'Ateneo Federato di afferenza entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Roma,

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Allegato A1- DOMANDA PER COLLABORAZIONE

Al Direttore del Centro di spesa

...l...sottoscritt.....matr....e-
 mail.....nat....a..... (....) il Codice fiscale
 residente in via/piazza n.....a tel. tel
 cell..... immatricolato per la prima volta all'Università nell'a.a..

(*da compilarsi solo in caso di studenti provenienti da altra Università o Facoltà - si deve considerare come anno di immatricolazione il primo anno di iscrizione a qualsiasi corso di laurea presso qualsiasi sede universitaria (es. cambio di Facoltà o trasferimento da altre Università, ecc.).

Iscritto presso la Facoltà di.....

nell' a.a.con il riconoscimento dei seguenti esami:

.....data.....voto.....
data.....voto.....
data.....voto.....
data.....voto.....)

attualmente iscritto all' anno di corso di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale/laurea specialistica/magistrale a ciclo unicodella Facoltà di

- tempo pieno
- tempo parziale, crediti annui concordati n.....

CHIEDE

di partecipare al concorso per il conferimento di n. collaborazioni per la seguente struttura :

A tale scopo, il sottoscritto dichiara ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale:

- che l' indicatore della situazione economica equivalente dichiarato per l'anno accademico in corso, é pari a Euro
- di aver sostenuto i seguenti esami con la relativa votazione:

denominazione esame	voto	crediti ottenuti	settore scientifico-disciplinare

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Lingue straniere, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ulteriori crediti per il completamento del curriculum	crediti ottenuti

- di avere la media ponderale di/30 ed aver complessivamente ottenuto n.....crediti su un totale di n. crediti previsti nel suo piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa;
- di aver/non aver fruito di borse di collaborazione a destinazione ERASMUS/CIAO/ SORT/ Sportello per i diritti delle persone diversamente abili nell'anno accademico precedente;
- dichiara di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a. e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a.;
- dichiara di essere consapevole che la presentazione di più di due domande nello stesso anno accademico comporta l'esclusione da tutte le graduatorie
- dichiara di non essere risultato vincitore di collaborazione per l'a.a. ed aver già iniziato la relativa attività.;

Roma,

(firma)

14 OTT. 2009



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Allegato B - VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

BANDO DEL RELATIVO A N. COLLABORAZIONI DI STUDENTI PER

Il giorno alle ore nei locali
..... si è riunita la Commissione nominata dal
Consiglio del composta da
..... per esaminare le

domande presentate entro il termine previsto dal bando.

Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri per la formulazione della graduatoria.

Individuazione per ogni studente:

- della media ponderale di tutti gli esami sostenuti;
- del rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la collaborazione;
- del voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel solo caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito viene presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. A parità di merito viene valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello / laurea (ex. D.M. 270/2004) rispetto alla durata legale del corso di studi, riducendo la media ponderata degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio);

La commissione prende atto che hanno presentato domanda entro i termini gli studenti:

.....
.....
.....

La commissione accerta che i candidati:

.....
.....

non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando e pertanto li esclude dalla graduatoria.

La commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente come indicato nella tabella allegata, riducendo la media ponderale degli esami degli studenti fuori corso e ripetenti di 1/30mo per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Per calcolare l'esatto periodo si tiene conto di quanto indicato dall'art. 5 del Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

STUDENTE COGNOME / NOME	MEDIA PONDERALE ESAMI IN 30/30	RAPPORTO CREDITI OTTENUTI/CRE DITI A.A. PREDECENTE	VOTO PIU' ELEVATO	TOTALE

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Essendosi verificata condizione di parità per merito tra i concorrenti:

.....
.....

la commissione ne valuta quindi l'indicatore della situazione economica equivalente .

In base al punteggio ottenuto dai candidati, e dando priorità ai candidati con l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore nel caso di parità per merito, la commissione formula la seguente graduatoria :

1.

2.

Essendo le ore la commissione conclude i lavori.

Roma lì,

Il Segretario

La Commissione

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

In data il presente verbale viene affisso all'albo del
.....

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Allegato C - ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA

VISTO il Regolamento per le collaborazioni di studenti;
VISTA la comunicazione del Presidente dell'Ateneo Federato di
assegnazione di n. collaborazioni per la struttura
di.....;

VISTO il bando pubblicato in data.....;

VISTA la delibera del.....con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;

VISTA la graduatoria provvisoria del

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso tale graduatoria;

oppure

CONSIDERATO che sono stati presentati n. ricorsi avverso tale graduatoria accolti o
respinti

APPROVA

in via definitiva, la graduatoria di cui trattasi, ne dispone la pubblicazione e autorizza la stipula
dei relativi contratti.

Roma,

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Allegato D – CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

INCARICO DI COLLABORAZIONE STUDENTI AI SENSI DELLA L. 390/91

Con il presente contratto si affida al Sig., nato
a(.....) il e residente in
..... codice fiscale, tel.
Cell..... Indirizzo e-mail studente del anno del corso di
laurea/laurea specialistica/magistrale/a ciclo unico della Facoltà
di..... l'incarico di svolgere una collaborazione, ai sensi dell'art.
13 della Legge 390/91, presso la struttura

Oggetto della collaborazione è lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

-
-

per un periodo pari a 150 ore di lavoro da svolgersi durante l'anno accademico

Per la suddetta collaborazione è riconosciuto al Sig. l'importo complessivo di Euro 1.095,00, esente da IRPEF ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, previa presentazione di autorizzazione e valutazione scritta del Direttore di sull'attività svolta dal percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Si precisa che la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91. In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Tit. II Cap. XIV del Codice Civile.

Per accettazione

Roma,

FIRMA DELLO STUDENTE

CODICE DI COMPORTAMENTO

"Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima e nel fornire le informazioni dovrà verificarle attenendosi alla regolamentazione esistente; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione. Lo studente si impegna ad un comportamento decoroso ed all'adozione di un abbigliamento consono alla funzione svolta nonché al rispetto degli atri studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società. Lo studente s'impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Università all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro".

Per accettazione

Roma,

FIRMA DELLO STUDENTE

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

14 OTT. 2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 2

Allegato E - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

Al Responsabile dei servizi amministrativi del Centro di spesa

SEDE

Oggetto: Autorizzazione al pagamento di collaborazione di studenti ai sensi della Legge n. 390/91.

Il sottoscritto, responsabile del Centro di Spesa, autorizza il pagamento dellarata pari a Euro....., quale corrispettivo economico per la prestazione effettuata dal sig. presso la struttura

Contestualmente attesta che quest'ultimo ha svolto finora le attività attribuite con il contratto di collaborazione con scrupolosità e coscienziosità, contribuendo al funzionamento della struttura di assegnazione ed ha pienamente rispettato il codice comportamentale sottoscritto di cui all'art. 13 del Regolamento.

Roma,

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

.....

_____ OMISSIS _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

VIGENTE

PROPOSTO

Art. 1- Finalità e natura della collaborazione

La collaborazione di studenti, di cui all'art. 13 della legge 390 del 2.12.91, può essere attivata per lo svolgimento dei seguenti servizi :

- *funzionamento di biblioteche aperte agli studenti;*
- *funzionamento di laboratori didattici*
- *funzionamento di strutture didattiche integrate (p.e. aule multimediali, sale di lettura, etc.);*
- *funzionamento di centri di accoglienza, di centri di informazione e gestione di servizi destinati agli studenti, anche in riferimento alle esigenze degli studenti portatori di handicap (servizio CIAO, servizi SorT, Sportello disabili ed altri servizi);*
- *attività connesse alla promozione di stages da parte delle Facoltà.*

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni.

Per l'attribuzione delle collaborazioni verranno emanati appositi bandi dalle strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91.

TITOLO I

Art. 2 – Modalità di presentazione delle richieste da parte delle strutture universitarie

Art. 1- Finalità e natura della collaborazione

La collaborazione di studenti, di cui all'art. 13 della legge 390 del 2.12.91, può essere attivata per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- *funzionamento di biblioteche aperte agli studenti;*
- *funzionamento di laboratori didattici*
- *funzionamento di strutture didattiche integrate (p.e. aule multimediali, sale di lettura, etc.);*
- *funzionamento di centri di accoglienza, di centri di informazione e gestione di servizi destinati agli studenti, anche in riferimento alle esigenze degli studenti diversamente abili (servizio C.I.A.O., sportelli SorT, Sportello per i diritti delle persone diversamente abili);*
- *attività connesse alla promozione di stages da parte delle Facoltà e degli Atenei Federati.*

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni che andranno ripartiti in ottemperanza a quanto disposto dai DD. RR. 543 e 545 del 21 novembre 2006, tra gli Atenei Federati.

Per l'attribuzione delle collaborazioni verranno emanati appositi bandi dalle strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91.

TITOLO I

Art. 2 – Modalità di presentazione delle richieste da parte delle strutture universitarie



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

I Centri di spesa che intendano assicurare, con l'apporto di studenti, i servizi di cui al precedente art. 1, presentano entro il 30 aprile, apposita richiesta al Rettore da inoltrare al Settore III Borse di studio della IV Ripartizione Studenti.

Nella richiesta, formulata secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente regolamento sotto la lettera A, dovranno essere necessariamente indicati:

- a. la struttura richiedente e il relativo indirizzo e-mail;
- b. le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione;
- c. l'orario di apertura al pubblico o di funzionamento ordinariamente osservato per le singole attività ed il personale dell'Università disponibile per le singole attività;
- d. descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento dell'orario di funzionamento delle strutture;
- e. il numero di studenti che, presumibilmente, utilizzano i servizi;
- f. la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura;
- g. le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti (che non può essere motivata da carenza di personale universitario e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa - vedi art. 13 comma 1 della L. 390/91);
- h. il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale

Gli Atenei Federati, nell'ambito della Conferenza di programmazione finanziaria di bilancio segnalano, entro il 30 luglio di ogni anno, con apposita comunicazione all'Università, il fabbisogno, in numero di borse, per l'anno successivo nonché la ripartizione di esso per singola tipologia di attività (biblioteche, laboratori didattici, centri di accoglienza, ecc.). Il numero complessivo delle borse richieste dagli Atenei Federati andrà successivamente approvato nel bilancio di previsione dell'Università.

I Centri di spesa che intendano assicurare, con l'apporto di studenti, i servizi di cui al precedente art. 1, presentano entro il 30 aprile di ogni anno, apposita richiesta al *Presidente dell'Ateneo Federato*, competente ai fini dell'attribuzione dei borsisti.

Nella richiesta, formulata seguendo una procedura informatizzata che prevede la compilazione di un format disponibile nel sito web dell'Ateneo Federato, dovranno essere necessariamente indicati:

- a) *l'Ateneo Federato scelto ai fini dell'attribuzione dei borsisti;*
- b) la struttura richiedente, il relativo indirizzo e-mail ed i recapiti telefonici;
- c) le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione;
- d) l'orario di apertura al pubblico o di funzionamento ordinariamente osservato per le singole attività ed il personale dell'Università disponibile per le singole attività;
- e) descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento dell'orario di funzionamento delle strutture;
- f) il numero di studenti che, presumibilmente, utilizzano i servizi;
- g) la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura;
- h) le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti (che non può essere motivata da carenza di personale universitario e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa - vedi art. 13 comma 1 della L. 390/91);
- i) il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

numero dovrà essere uguale o multiplo di 150);

- i. le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione (tali particolari capacità dovranno essere individuate con l'indicazione di una disciplina, nell'ambito di un elenco di almeno 3 discipline del curriculum degli studi, per la quale sia richiesto il superamento dell'esame come condizione per l'affidamento delle collaborazioni e dalla introduzione di una prova idoneativa in caso di attività da rendere in strutture particolari).

La richiesta dovrà essere corredata dalla relazione, riferita all'anno accademico precedente, di cui al successivo articolo 3.

numero dovrà essere uguale o un multiplo di 150);

- j) le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione (tali particolari capacità dovranno essere individuate con l'indicazione di una disciplina, nell'ambito di un elenco di almeno 3 discipline del curriculum degli studi, per la quale sia richiesto il superamento dell'esame come condizione per l'affidamento delle collaborazioni);

- k) *la relazione, riferita all'anno accademico precedente, di cui al successivo articolo 3.*

I Centri di Spesa, che non afferiscono ad alcun Ateneo Federato, presentano entro il 30 aprile, apposita richiesta al Rettore da inoltrare al Settore I AA. GG. Borse di studio e Progetti della IV Ripartizione Studenti.

Nella richiesta, formulata seguendo una procedura informatizzata che prevede la compilazione di un format disponibile nel sito web dell'Università, dovranno essere necessariamente indicati:

- a) la struttura richiedente, il relativo indirizzo e-mail ed i recapiti telefonici;
- b) le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione;
- c) l'orario di apertura al pubblico o di funzionamento ordinariamente osservato per le singole attività ed il personale dell'Università disponibile per le singole attività;
- d) descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento dell'orario di funzionamento delle strutture;
- e) il numero di studenti che, presumibilmente, utilizzano i servizi;
- f) la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura;
- g) le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti (che non può essere motivata da carenza di personale universitario e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa – vedi art. 13 comma 1 della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

La collaborazione dovrà svolgersi sotto la diretta responsabilità dei Direttori delle strutture di assegnazione, ai quali spetta la valutazione sull'attività effettuata da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati da inserire in un'apposita relazione da inoltrare unitamente alla richiesta per l'attribuzione dei collaboratori nell'anno successivo.

Art. 4 – Procedure

La stipula dei contratti con gli studenti è subordinata all'adozione delle procedure seguenti :

a) i responsabili dei Centri di spesa provvedono ad emanare ed a rendere pubblico, attraverso l'affissione all'albo del Centro stesso, per almeno 30 giorni, il bando per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studenti con la precisazione delle modalità di formulazione della graduatoria di cui all'art. 8;

b) nel bando (allegato B), da emanare entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione delle collaborazioni, e comunque non oltre il

L. 390/91);

- h) il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere uguale o multiplo di 150);
- i) le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione (tali particolari capacità dovranno essere individuate con l'indicazione di una disciplina, nell'ambito di un elenco di almeno 3 discipline del curriculum degli studi, per la quale sia richiesto il superamento dell'esame come condizione per l'affidamento delle collaborazioni);
- j) la relazione, riferita all'anno accademico precedente, di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

La collaborazione dovrà svolgersi sotto la diretta responsabilità dei Direttori delle strutture di assegnazione, cui spetta la valutazione sull'attività effettuata da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati, da inserire in un'apposita relazione da inoltrare *al Presidente dell'Ateneo Federato (al Rettore per i Centri di Spesa che non afferiscono agli Atenei Federati)* unitamente alla richiesta per l'attribuzione dei collaboratori per l'anno successivo.

Art. 4 – Procedure

La stipula dei contratti con gli studenti è subordinata all'adozione delle procedure seguenti:

- a) i responsabili dei Centri di spesa provvedono ad emanare ed a rendere pubblico, attraverso l'affissione all'albo del Centro stesso *ed alla pubblicazione nel sito web dell'Ateneo Federato ed in quello dell'Amministrazione Centrale*, per almeno 30 giorni, il bando per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studenti con la precisazione delle modalità di presentazione delle domande e di formulazione della graduatoria di cui all'art. 8, le modalità di presentazione possono essere in forma esclusiva: manuale o per via telematica;
- b) nel bando (allegato A), da emanare dal 01 al 30 settembre di ogni anno, dovranno essere specificati:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

- 30 ottobre, dovranno essere specificati:
- c) gli elementi di cui alle lettere a), c), g), h) dell'art. 2 del presente "Regolamento";
 - d) il numero di collaborazioni previste ciascuna per 150 ore;
 - e) le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6;
 - f) al bando deve essere obbligatoriamente allegato il fac-simile della domanda alla quale gli studenti devono necessariamente attenersi (allegato B1) e sottoscrivere ai sensi del D. Lgs. 445 del 28.12.2000;
 - g) saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami/crediti superati/ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione;
 - h) per le collaborazioni a destinazione Erasmus, CIAO, SorT e Sportello handicap può essere elemento preferenziale essere già stato collaboratore in uno dei citati servizi;
 - i) la nomina della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7;
 - j) la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 8.
- c) gli elementi di cui alle lettere a), b), d), h), i) dell'art. 2 del presente "Regolamento";
 - d) il numero di collaborazioni previste ciascuna per 150 ore;
 - e) le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6;
 - f) *in caso di procedura telematica, gli studenti devono sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la stampa della domanda (allegato A1), compilata automaticamente sulla base dei dati introdotti dagli stessi studenti. Nel caso di procedura manuale, al bando deve essere obbligatoriamente allegato il fac-simile della stessa domanda alla quale gli studenti devono necessariamente attenersi (allegato A1) e sottoscrivere ai sensi del già citato D.P.R. 445 del 28.12.2000.*
 - g) saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione firmata della domanda di partecipazione alla collaborazione;
 - h) per le collaborazioni a destinazione Erasmus, C.I.A.O., SOrT e Sportello per i diritti delle persone diversamente abili, può essere elemento preferenziale essere già stato collaboratore in uno dei citati servizi;
 - i) la nomina della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7;
 - j) la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 8.

TITOLO II

Art. 5 - Requisiti di ammissione

Sono requisiti di ammissione per gli studenti :

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno (per gli studenti iscritti alle lauree specialistiche dal primo anno) al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver superato almeno i 2/5 degli esami previsti dal proprio curriculum degli studi per gli studenti iscritti ai vecchi ordinamenti o aver ottenuto i 2/5 dei crediti per gli studenti iscritti ai nuovi ordinamenti.

Per quanto riguarda l' esatta definizione del

TITOLO II

Art. 5 - Requisiti di ammissione

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).

- a) *regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;*
- b) *aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.*

Per quanto riguarda l'esatta definizione del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per le facoltà che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di esami o crediti del vecchio percorso, mentre non viene considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun esame o credito è stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo degli esami sostenuti ovvero dei crediti ottenuti, riducendo la media dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del



vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Art. 6 – Incompatibilità

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio

Art. 6 – Incompatibilità

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

- che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine del 31 dicembre e che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo;
 - c) studenti che provengano da altro Ateneo qualora presentino domanda di trasferimento degli studi ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il 31 dicembre;
 - d) studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o si laureino, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
 - e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
 - f) studenti che abbiano già presentato due o più domande per lo stesso anno accademico;
 - g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico che abbiano già iniziato la relativa attività.

Art. 7 - Commissioni Giudicatrici

La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione composta da cinque membri, nominata dagli organi collegiali dei Centri di spesa competenti (si dovrà provvedere anche alla nomina di membri supplenti).

Della commissione dovranno far parte due studenti nominati dai rappresentanti degli stessi nel/i Consiglio/i di Corso di Studio o di Facoltà verso il/i quale/i si indirizzano i servizi da

- che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) *studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;*
 - c) *studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;*
 - d) *studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;*
 - e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
 - f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
 - g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

Art. 7 - Commissioni Giudicatrici

La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione composta da cinque membri, nominata dagli organi collegiali dei Centri di spesa competenti (si dovrà provvedere anche alla nomina di membri supplenti).

Della commissione dovranno far parte due studenti nominati dai rappresentanti degli stessi nel Consiglio Accademico dell'Ateneo Federato o nel/i Consiglio/i di Corso di Studio o di Facoltà



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

assolvere con la collaborazione da parte di studenti.

La funzione di segretario della Commissione deve essere affidata a personale di ruolo dell'Ateneo che provvederà alla redazione del verbale secondo l'allegato C. Qualora un qualsiasi membro della Commissione, regolarmente convocato risultasse assente per più di due volte, potrà essere sostituito da uno qualsiasi dei membri supplenti.

Art. 8 – Formulazione delle graduatorie

Le commissioni di cui all'art. 7 del presente "Regolamento" formulano le graduatorie provvisorie entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto improrogabilmente entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione, mediante affissione all'albo dei Centri di spesa, delle graduatorie.

I ricorsi devono essere presentati mediante consegna a mano al responsabile della struttura che ha emanato il bando.

Sono ritenuti nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.

Le graduatorie degli studenti cui affidare le collaborazioni, saranno formulate :

- a. prendendo in esame solo le domande degli studenti che documentino le capacità di cui alla lettera i) del precedente art. 2 del presente "Regolamento";
- b. prendendo, quindi, in considerazione le domande degli studenti che abbiano superato/ottenuto i 2/5 del numero, arrotondato per difetto, degli esami/crediti previsti/ottenuti dal curriculum degli studi fino all'anno di iscrizione nel quale viene presentata la domanda (nel caso degli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, si prende in considerazione il numero degli esami/crediti complessivo nel curriculum);
- c. prendendo in esame il merito, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente;

verso il/i quale/i si indirizzano i servizi da assolvere con la collaborazione da parte di studenti.

La funzione di segretario della Commissione deve essere affidata a personale di ruolo dell'Università che provvederà alla redazione del verbale secondo l'allegato B. Qualora un qualsiasi membro della Commissione, regolarmente convocato risultasse assente per più di due volte, potrà essere sostituito da uno qualsiasi dei membri supplenti.

Art. 8 – Formulazione delle graduatorie

Le commissioni di cui all'art. 7 del presente "Regolamento" formulano le graduatorie provvisorie entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto improrogabilmente entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione, mediante affissione all'albo dei Centri di spesa, delle graduatorie stesse.

I ricorsi devono essere presentati mediante consegna a mano al responsabile della struttura che ha emanato il bando.

Sono nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.

Le graduatorie degli studenti cui affidare le collaborazioni, saranno formulate:

- a) prendendo in esame solo le domande degli studenti che documentino le capacità di cui alla lettera j) del precedente art. 2 del presente "Regolamento";
- b) prendendo, quindi, in considerazione le domande degli studenti che abbiano ottenuto almeno i 2/5 del numero, dei crediti riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente nel caso degli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, si prende in considerazione il numero dei crediti complessivo del curriculum;
- c) prendendo in esame il merito, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente;



d) Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell' i -esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all' i -esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{\text{medio}} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), fatti salvi i punti a), c), e), f), g) del presente articolo, per il merito verrà presa in considerazione la media



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

- d. per le sole collaborazioni Erasmus, CIAO, SorT e Sportello disabili sarà ritenuto titolo preferenziale aver già svolto la collaborazione presso uno di questi servizi;
- e. le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Responsabile della struttura (allegato D).

Art. 9 – Affidamento della collaborazione

L'affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva mediante la stipula di un contratto (allegato E) nel quale siano specificati :

- generalità dello studente, residenza, codice fiscale;
- oggetto della collaborazione;
- durata della collaborazione (in ore) limitata ad un esercizio finanziario;
- modalità di pagamento del corrispettivo economico alla collaborazione da effettuarsi in due rate posticipate, subordinatamente alla presentazione di una lettera (allegato F).

Art. 10 – Durata della collaborazione

La prestazione collaborativa concessa allo studente deve essere pari a n. 150 ore e di norma non deve superare le 3 ore giornaliere.

ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. A parità di merito sarà valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello / laurea (ex. D.M. 270/2004) rispetto alla durata legale del corso di studi, riducendo la media ponderata degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio);

- e) *gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti;*
- f) per le sole collaborazioni Erasmus, CIAO, SorT e Sportello per i diritti delle persone diversamente abili, sarà ritenuto titolo preferenziale aver già svolto la collaborazione presso uno di questi servizi;
- g) Le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Responsabile della struttura (allegato C).

Art. 9 – Affidamento della collaborazione

L'affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto *a partire dall'undicesimo giorno* dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva mediante la stipula di un contratto (allegato D) nel quale siano specificati:

- generalità dello studente, residenza, codice fiscale e numero telefonico;
- oggetto della collaborazione;
- durata della collaborazione (in ore) limitata ad un esercizio finanziario;
- modalità di pagamento del corrispettivo economico alla collaborazione da effettuarsi in due rate posticipate, subordinatamente alla presentazione di una lettera (allegato E).

Art. 10 – Durata della collaborazione

La prestazione collaborativa concessa allo studente deve essere pari a n. 150 ore e di norma non deve superare le 3 ore giornaliere.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

Art. 11 – Periodo di fruizione

Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze dell'Università o del Centro di spesa competente, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate proroghe fino al 31 dicembre.

Art. 12 – Corrispettivo

La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari ad € 1.095,00 determinato dalla applicazione di un importo orario pari ad euro 7,30. Detto importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Tale corrispettivo verrà liquidato in due rate ciascuna al raggiungimento delle 75 ore.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 13 – Codice di comportamento

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento:

"Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione.

Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società.

Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di

Art. 11 – Periodo di fruizione

Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze dell'Università o del Centro di spesa competente, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate *dal Presidente dell'Ateneo Federato di afferenza*, proroghe fino al 31 dicembre.

Art. 12 – Corrispettivo

La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari ad € 1.095,00 determinato dall'applicazione di un importo orario pari ad euro 7,30. Detto importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Tale corrispettivo verrà liquidato in due rate ciascuna al raggiungimento delle 75 ore.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 13 – Codice di comportamento

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento:

"Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima e nel fornire le informazioni dovrà verificarle attenendosi alla regolamentazione esistente; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione.

Lo studente si impegna ad un comportamento decoroso ed all'adozione di un abbigliamento consono alla funzione svolta nonché al rispetto degli altri studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società.

Lo studente s'impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Università all'attività didattica e di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro."

Art. 14 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.

In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

Art. 15 – Controlli

L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.

Art. 16 – Sanzioni

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre ai sensi dell'art. 23 della L. 390/91 verrà disposta una sanzione amministrativa consistente nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base all'applicazione dell'ISEE, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 17 – Allegati

Sono allegati come parte integrante al presente regolamento:

allegato A - richiesta di finanziamento per collaborazione di studenti;

allegato B - bando per le domande di collaborazione di studenti;

allegato B1 - domanda per collaborazione;

allegato C - verbale della commissione per l'esame delle domande di collaborazione di studenti;

ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro".

Art. 14 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al *Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003* e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.

In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al *Titolo II del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Art. 15 – Controlli

Gli Atenei Federati controllano la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.

Art. 16 – Sanzioni

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre ai sensi dell'art. 23 della L. 390/91 verrà disposta una sanzione amministrativa consistente nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base all'applicazione dell'ISEE, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 17 – Allegati

Sono allegati come parte integrante al presente regolamento:

allegato A - bando per le domande di collaborazione di studenti;

allegato A1 - domanda per collaborazione;

allegato B - verbale della commissione per l'esame delle domande di collaborazione di studenti;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

allegato D - atto di approvazione della graduatoria;
allegato E - affidamento di incarico di collaborazione di studenti;
allegato F - autorizzazione al pagamento di collaborazione di studenti.

allegato C - atto di approvazione della graduatoria;
allegato D - affidamento di incarico di collaborazione di studenti;
allegato E - autorizzazione al pagamento di collaborazione di studenti.

Allegato A - RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER COLLABORAZIONE DI STUDENTI

OGGETTO : Richiesta di finanziamento di collaborazioni di studenti ai sensi della L. 390/91.

Il sottoscritto

.....
Responsabile del Centro di
Spesa.....

..... indirizzo e-
mail..... chiede,

per l'anno accademico,
l'assegnazione di : n. borsisti per la
struttura per un
totale di ore (150 o multipli);

A tale scopo dichiara quanto segue :

- Struttura didattica:.....
- Attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione:
- Orario di apertura al pubblico o di funzionamento ordinariamente osservato:
- Personale universitario disponibile per le singole attività:.....
- Descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con evidenziazione dell'incremento orario di funzionamento delle strutture:
- Numero di Studenti che presumibilmente utilizzano i servizi:
- Disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura:.....
- Motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti.....
- Numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere uguale o multiplo di 150):



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

- Eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione:

.....
Allego inoltre la relazione di cui all'art. 3 del Regolamento relativa all'attività svolta nell'anno accademico precedente.

Distinti saluti

Roma,

Il Direttore del Centro di Spesa

Allegato B - BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Senato Accademico in data e dal Consiglio di Amministrazione in data

VISTA la nota n. del.....;

DECRETA

ART. 1 - E' indetto per l'anno accademico un concorso per l'attribuzione di n.....collaborazioni di studenti destinate al funzionamento della struttura

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore

Allegato A - BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Senato Accademico in data e dal Consiglio di Amministrazione in data

VISTA la nota n. del..... del *Presidente dell'Ateneo Federato*;

DECRETA

ART. 1 - E' indetto per l'anno accademico un concorso per l'attribuzione di n.....collaborazioni di studenti destinate al funzionamento della struttura

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti :

per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

ART. 3 - Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 - Sono requisiti di ammissione per gli studenti :

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno (per gli studenti alle lauree specialistiche dal primo anno) al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi ;
- b) aver superato almeno i 2/5 degli esami previsti dal proprio curriculum degli studi per gli studenti iscritti ai vecchi ordinamenti o aver ottenuto i 2/5 dei crediti per gli studenti iscritti ai nuovi ordinamenti.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per le facoltà che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il

ART. 3 - Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 - Sono requisiti di ammissione per gli studenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, se esso ha prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di esami o crediti del vecchio percorso, mentre non viene considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun esame o credito è stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo degli esami sostenuti ovvero dei crediti ottenuti, riducendo la media dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in



considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno del seguente elenco di almeno tre discipline :

-
-
-

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno del seguente elenco di almeno tre discipline:

-
settore scientifico-disciplinare
-
settore scientifico-disciplinare
-
settore scientifico-disciplinare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine del 31 dicembre e che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo;
- c) studenti che provengano da altro Ateneo qualora presentino domanda di trasferimento degli studi ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il 31 dicembre;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o si laureino, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa che, pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato due o più domande per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6 - La domanda di ammissione al concorso in duplice copia, indirizzata al Direttore di redatta, obbligatoriamente, secondo il fac-simile allegato deve essere consegnata entro il presso la struttura che bandisce le collaborazioni.

ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) *studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;*
- c) *studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;*
- d) *studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;*
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6 - La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore di redatta, obbligatoriamente, a mano o per via telematica. In caso di presentazione per via telematica lo studente dovrà seguire le modalità che saranno indicate nella relativa pagina web. In caso di presentazione a mano lo studente dovrà seguire il fac-simile allegato e la domanda dovrà essere consegnata entro il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami/crediti superati/ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La struttura dovrà inviare la seconda copia della domanda alla Ripartizione IV Settore III Borse di studio, insieme alla graduatoria definitiva ed al verbale stilato dalla Commissione Giudicatrice entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

La domanda del candidato (allegato B1) deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 445 del 28.12.2000 :

- il cognome, il nome, la data , il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;

- gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e la relativa votazione riportata;

- la regolare posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a..... ;

- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico in corso ;
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non avere presentato due o più domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 7 - Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dall' organo collegiale del Centro di spesa

presso la struttura che bandisce le collaborazioni.
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato (allegato A1) deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n.445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data , il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- *eventuale iscrizione in regime di tempo parziale;*
- *i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;*
- gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e la relativa votazione riportata;
- *di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a. e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a.;*
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non avere presentato *più di* due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 7 - Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

.....

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito (calcolato sommando la media dei voti di tutti gli esami sostenuti; il rapporto tra gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e tutti gli esami/crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa; il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso) ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

dall'organo collegiale del Centro di spesa

.....

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Il merito è calcolato sommando:

- *la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.*

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

$$V_{\text{medio}} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004),, per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. A parità di merito sarà valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello / laurea (ex. D.M. 270/2004) rispetto alla durata legale del corso di studi, riducendo la media ponderata degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

Le graduatorie saranno formulate entro il e rese pubbliche mediante affissione all'albo del Centro di spesa

Le graduatorie saranno rese pubbliche il mediante affissione all'albo del Centro di spesa

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 8 - Entro il verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

ART. 8 - Dal al verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

ART. 9 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista

ART. 9 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

Roma,

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

Allegato B1- DOMANDA PER COLLABORAZIONE

Al Direttore del Centro di spesa

Il sottoscritt
matr.indirizzo e-mail.....
.....nat.....a.....
..... (.....) ilCodice fiscale
residente in via/piazzan.....a
tel.
immatricolato per la prima volta all'Università* nell'a.a.;

(*da compilarsi solo in caso di studenti provenienti da altra Università o Facoltà - si deve considerare come anno di immatricolazione il primo anno di iscrizione a qualsiasi corso di laurea presso qualsiasi sede universitaria (es. cambio di Facoltà o trasferimento da altre Università, ecc.).

Iscritto presso la Facoltà di.....

nell' a.a.con il riconoscimento dei seguenti esami:

.....data.....
.....voto.....
.....data.....voto.....

in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

ART. 10 - La struttura dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla Presidenza dell'Ateneo Federato di afferenza entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Roma,

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

Allegato A1- DOMANDA PER COLLABORAZIONE

Al Direttore del Centro di spesa

...I...sottoscritt.....
matr....e-mail.....nat....a.....
(....) il Codice fiscale
..... residente in via/piazza
n.....a tel.
tel cell..... immatricolato per la
prima volta all'Università nell'a.a..
.....;

(*da compilarsi solo in caso di studenti provenienti da altra Università o Facoltà - si deve considerare come anno di immatricolazione il primo anno di iscrizione a qualsiasi corso di laurea presso qualsiasi sede universitaria (es. cambio di Facoltà o trasferimento da altre Università, ecc.).

Iscritto presso la Facoltà di.....

nell' a.a.con il riconoscimento dei seguenti esami:

.....data.....
.....voto.....
.....data.....
.....voto.....



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

.....data.....voto.....

data.....
voto.....)

attualmente iscritto all' anno di corso di laurea/laurea specialistica della Facoltà di

CHIEDE

di partecipare al concorso per il conferimento di n. collaborazioni per la seguente struttura :

A tale scopo, il sottoscritto dichiara ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale:

- che l' indicatore della situazione economica equivalente dichiarato per l'anno accademico in corso, é pari a Euro
- di aver sostenuto i seguenti esami con la relativa votazione :

-
-

.....data.....
voto.....
data.....
voto.....)

attualmente iscritto all' anno di corso di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale/laurea specialistica/magistrale a ciclo unico della Facoltà di

- o tempo pieno
- o tempo parziale, crediti annui concordati n.....

CHIEDE

di partecipare al concorso per il conferimento di n. collaborazioni per la seguente struttura :

A tale scopo, il sottoscritto dichiara ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale:

- che l' indicatore della situazione economica equivalente dichiarato per l'anno accademico in corso, é pari a Euro
- di aver sostenuto i seguenti esami con la relativa votazione:

denominazione esame	voto	crediti ottenuti	settore scientifico-disciplinare

Lingue straniere, conoscenze linguistiche, informatiche e relazionali, ulteriori crediti per il completamento del curriculum	ulteriori abilità tirocini, per il	crediti ottenuti
--	------------------------------------	------------------



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

con la media complessiva di

di aver superato/ottenuto complessivamente n.....esami/crediti alla data della domanda;

- di aver/non aver fruito di borse di collaborazione a destinazione ERASMUS/CIAO/ SORT/ SPORTELLO DISABILI nell'anno accademico precedente;

- che la posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'anno accademico in corso è regolare;

- di non avere presentato due domande per l'anno accademico in corso;

- di non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività

Roma (firma)

Allegato C - VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

BANDO DEL RELATIVO A N.

- di avere la media ponderale di/30 ed aver complessivamente ottenuto n.....crediti su un totale di n. crediti previsti nel suo piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa;

- di aver/non aver fruito di borse di collaborazione a destinazione ERASMUS/CIAO/ SORT/ Sportello per i diritti delle persone diversamente abili nell'anno accademico precedente;

- dichiara di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a. e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a.;

- dichiara di essere consapevole che la presentazione di più di due domande nello stesso anno accademico comporta l'esclusione da tutte le graduatorie

- dichiara di non essere risultato vincitore di collaborazione per l'a.a. ed aver già iniziato la relativa attività.;

Roma, (firma)

Allegato B - VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

BANDO DEL RELATIVO A N.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

..... COLLABORAZIONI DI STUDENTI PER

Il giorno, alle ore, nei locali del
si è riunita la Commissione nominata dal Consiglio del

composta da
per esaminare le domande presentate entro il termine previsto dal bando.
Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri per la formulazione della graduatoria.

Individuazione per ogni studente :

- della media dei voti di tutti gli esami sostenuti;
- del rapporto tra gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e tutti gli esami/crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la collaborazione;
- degli esami, previsti nel piano degli studi, la cui valutazione si concluda con una prova di idoneità (in questo caso la idoneità conseguita dovrà essere equiparata a trenta trentesimi);
- del voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

La commissione prende atto che hanno presentato domanda entro i termini gli studenti:
.....
.....
.....

La commissione accerta che i candidati :

..... COLLABORAZIONI DI STUDENTI PER

Il giorno alle ore nei locali
si è riunita la Commissione nominata dal Consiglio del

composta da
per esaminare le domande presentate entro il termine previsto dal bando.
Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri per la formulazione della graduatoria.

Individuazione per ogni studente:

- della media ponderale di tutti gli esami sostenuti;
- del rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la collaborazione;
- del voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel solo caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito viene presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. A parità di merito viene valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello / laurea (ex. D.M. 270/2004) rispetto alla durata legale del corso di studi, riducendo la media ponderata degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio);

La commissione prende atto che hanno presentato domanda entro i termini gli studenti:
.....
.....
.....

La commissione accerta che i candidati:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando e pertanto li esclude dalla graduatoria. La commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente come indicato nella tabella allegata, riducendo la media dei voti degli esami degli studenti fuori corso e ripetenti di 1/30mo per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio); a tal fine si valuta la differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione all'Università ed il totale degli anni previsto nell'ordinamento degli studi della Facoltà cui lo studente è iscritto al momento della presentazione della domanda di collaborazione, (non si terrà conto di vecchie carriere che non abbiano prodotto effetti nell'attuale curriculum universitario).

STUDENTE NOME/COG NOME	ME DIA ESA MI IN 30/3 0	RAPPORT O ESAMI/CR EDITI	VOTO PIU' ELEV ATO	TOT ALE

Essendosi verificata condizione di parità per merito tra i concorrenti:

la commissione ne valuta quindi l'indicatore della situazione economica equivalente .

In base al punteggio ottenuto dai candidati, e dando priorità ai candidati con l' indicatore della situazione economica equivalente inferiore, nel caso di parità per merito, la commissione formula la seguente graduatoria :

1.

2.

Essendo le ore la commissione conclude i lavori.

non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando e pertanto li esclude dalla graduatoria. La commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente come indicato nella tabella allegata, riducendo la media ponderale degli esami degli studenti fuori corso e ripetenti di 1/30mo per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Per calcolare l'esatto periodo si tiene conto di quanto indicato dall'art. 5 del Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

STUDE NTE COGN OME / NOME	MEDIA PONDE RALE ESAMI IN 30/30	RAPPORTO CREDITI OTTENUTI/ CREDITI A.A. PREDECEN TE	VOTO PIU' ELEV ATO	TOT ALE

Essendosi verificata condizione di parità per merito tra i concorrenti:

la commissione ne valuta quindi l'indicatore della situazione economica equivalente .

In base al punteggio ottenuto dai candidati, e dando priorità ai candidati con l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore nel caso di parità per merito, la commissione formula la seguente graduatoria :

1.

2.

Essendo le ore la commissione conclude i lavori.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

Roma li,	Roma li,
<i>Il Segretario</i>	<i>Il Segretario</i>
<i>La Commissione</i>	<i>La Commissione</i>
1).....	1).....
2).....	2).....
3).....	3).....
4).....	4).....
5).....	5).....
<i>In data il presente Verbale</i> <i>viene affisso all'albo del</i>	<i>In data il presente verbale</i> <i>viene affisso all'albo del</i>
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA	IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA
Allegato D - ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	Allegato C - ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA	IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA
VISTO il Regolamento per le collaborazioni di studenti;	VISTO il Regolamento per le collaborazioni di studenti;
VISTA la comunicazione di assegnazione di n. collaborazioni per la struttura di.....;	VISTA la comunicazione del Presidente dell'Ateneo Federato di assegnazione di n. collaborazioni per la struttura di.....;
VISTO il bando pubblicato in data.....	VISTO il bando pubblicato in data.....;
VISTA la delibera del.....con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;	VISTA la delibera del.....con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
VISTA la graduatoria provvisoria del	VISTA la graduatoria provvisoria del
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso tale graduatoria;	CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso tale graduatoria;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

Oppure

CONSIDERATO che sono stati presentati n. ricorsi avverso tale graduatoria accolti o respinti

APPROVA

in via definitiva, la graduatoria di cui trattasi, ne dispone la pubblicazione e autorizza la stipula dei relativi contratti.

Roma,

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA

Allegato E - CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

INCARICO DI COLLABORAZIONE STUDENTI AI SENSI DELLA L. 390/91

Con il presente contratto si affida al Sig.

.....,
nato a(.....)
il e residente in
..... codice fiscale, studente del anno del corso di laurea/laurea specialistica della Facoltà di..... l'incarico di svolgere una collaborazione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91, presso la struttura
.....

Oggetto della collaborazione è lo svolgimento delle seguenti prestazioni :

-
-

per un periodo pari a 150 ore di lavoro da svolgersi durante l'anno accademico

Per la suddetta collaborazione è riconosciuto al Sig.l'importo complessivo di Euro 1.095,00, esente da IRPEF

oppure

CONSIDERATO che sono stati presentati n. ricorsi avverso tale graduatoria accolti o respinti

APPROVA

in via definitiva, la graduatoria di cui trattasi, ne dispone la pubblicazione e autorizza la stipula dei relativi contratti.

Roma,

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA

Allegato D - CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

INCARICO DI COLLABORAZIONE STUDENTI AI SENSI DELLA L. 390/91

Con il presente contratto si affida al Sig.

.....,
nato a(.....) il e residente in
..... codice fiscale, tel. Cell..... Indirizzo e-mail
.....studente del anno del corso di laurea/laurea specialistica/magistrale/a ciclo unico della Facoltà di..... l'incarico di svolgere una collaborazione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91, presso la struttura
.....

Oggetto della collaborazione è lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

-
-

per un periodo pari a 150 ore di lavoro da svolgersi durante l'anno accademico

Per la suddetta collaborazione è riconosciuto al Sig.l'importo complessivo di Euro 1.095,00, esente da IRPEF



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, previa presentazione di autorizzazione e valutazione scritta del Direttore di sull'attività svolta dal percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Si precisa che la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91.

In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Tit. II Cap. XIV del Codice Civile.

per accettazione

luogo e data

FIRMA DELLO STUDENTE

CODICE DI COMPORTAMENTO

"Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione."

Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società.

Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro."

per accettazione

luogo e data

ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, previa presentazione di autorizzazione e valutazione scritta del Direttore di sull'attività svolta dal percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Si precisa che la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91. In caso di

inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Tit. II Cap. XIV del Codice Civile.

Per accettazione

Roma,

FIRMA DELLO STUDENTE

CODICE DI COMPORTAMENTO

"Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima e nel fornire le informazioni dovrà verificarle attenendosi alla regolamentazione esistente; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione."

Lo studente si impegna ad un comportamento decoroso ed all'adozione di un abbigliamento consono alla funzione svolta nonché al rispetto degli altri studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società.

Lo studente s'impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Università all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro."

Per accettazione

Roma,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO 1

FIRMA	DELLO	STUDENTE	FIRMA	DELLO	STUDENTE
.....				
IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA			IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA		
Allegato F - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI			Allegato E - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI		
Al Responsabile dei servizi amministrativi del Centro di spesa			Al Responsabile dei servizi amministrativi del Centro di spesa		
SEDE			SEDE		
Oggetto : Autorizzazione al pagamento di collaborazione di studenti ai sensi della L. 390/91.			Oggetto: Autorizzazione al pagamento di collaborazione di studenti ai sensi della Legge n. 390/91.		
Il sottoscritto			Il sottoscritto		
....., responsabile del Centro di Spesa		, responsabile del Centro di Spesa		
....., autorizza il pagamento dellarata pari a Euro....., quale corrispettivo economico per la prestazione effettuata dal sig.		, autorizza il pagamento dellarata pari a Euro....., quale corrispettivo economico per la prestazione effettuata dal sig.		
..... presso la struttura		 presso la struttura		
.....				
Contestualmente attesta che quest'ultimo ha svolto finora le attività attribuite con il contratto di collaborazione con scrupolosità e coscienza, contribuendo al funzionamento della struttura di assegnazione ed ha pienamente rispettato il codice comportamentale sottoscritto di cui all'art. 13 del Regolamento.			Contestualmente attesta che quest'ultimo ha svolto finora le attività attribuite con il contratto di collaborazione con scrupolosità e coscienza, contribuendo al funzionamento della struttura di assegnazione ed ha pienamente rispettato il codice comportamentale sottoscritto di cui all'art. 13 del Regolamento.		
Roma,			Roma,		
In fede					
Roma,					
IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA			IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA		
.....				

Legge 2 dicembre 1991, n. 390**Norme sul diritto agli studi universitari**

(...)

Art. 13. Attività a tempo parziale.

1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
 - b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
 - c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
 - d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

(...)